

Deliberazione Numero 63 Del 29-09-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16:30, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:

Oscar Locatelli	PRESIDENTE	P
Angelo Colleoni	CONSIGLIERE	P
Renato Ferlinghetti	CONSIGLIERE	P
Bonalumi Piero	CONSIGLIERE	P
Ferrari Fabio	CONSIGLIERE	A
Datei Marcella	CONSIGLIERE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO Signor ROTTINI PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Richiamate

- La deliberazione n. 4 del 20.4.2012 della Comunità del Parco e n. 28 del 9.5.2012 di Consiglio di Gestione che ha approvato il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi del Parco dei Colli di Bergamo;
- La deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 31.7.2018 di approvazione del documento unico di programmazione - Dup - per gli anni 2019-2021, risulta indicata nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 -2021 e assunzioni 2019 - paragrafo 12, una figura di istruttore amministrativo cat.C1 – posto vacante da ricoprire con procedure di mobilità;
- La delibera di Consiglio di Gestione n. 41 del 07.07.2017 di modifica programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017-2019 e piano delle assunzioni;
- La delibera di Consiglio di Gestione n. 62 del 29.11.2018 di modifica programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019-2021 e piano delle assunzioni;
- La delibera di Consiglio di Gestione n. 34 del 18.06.2020 di aggiornamento della dotazione organica e modifica programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020-2022 e piano delle assunzioni;

Attesa la modifica intervenuta all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 giusto d.lgs. 75/2017 che disciplina la organizzazione degli uffici e delle dotazioni organiche nel testo che di seguito si riporta:

”1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel

rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. [4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore”;

Richiamato altresì l'art. 6-ter del s.lgs. 165/2001 come recentemente innovato:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei

contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3."

Dato atto che, tuttavia, non risultano ancora emanati i decreti di cui all'art. 6-ter sopracitato e che pertanto si procede nelle more ad approvare il presente atto secondo le pre-vigenti forme e procedure;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere

Vista l'attuale dotazione organica, come da ultimo definita con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 41 del 07.07.2017 e successive modifiche e integrazioni e in particolare la delibera di Consiglio di Gestione n. 34 del 18.06.2020 di aggiornamento della dotazione organica e modifica programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020-2022 e piano delle assunzioni;

Visti : - l'art. 76 del D.L. 112/2008 e s.m.i., ed in particolare il comma 4, che stabilisce il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo quale sanzione per gli enti che nell'anno precedente non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, e che questo ente non è soggetto al patto di stabilità;

- il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] (LETTERA ABROGATA DAL D.L. 113/2016)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Richiamata la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Considerato che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni ed in particolare:

-- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016): "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

Tenuto conto

che in base all'art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48/2017), la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017 (c.d. "Decreto sicurezza"), ha previsto la possibilità, negli anni 2017 e 2018, per i Comuni (soggetti al patto di stabilità nel 2015) che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale applicando le

percentuali di cui all'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014 alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, anziché quelle più restrittive fissate dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, fermo restando l'obbligo di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006; quindi, per le assunzioni di tale categoria di personale si applicano le seguenti percentuali:

anno 2017: 80% della spesa del personale di polizia locale cessato nel 2016;

anno 2018: 100% della spesa del personale di polizia locale cessato nel 2017;

che con la medesima norma viene espressamente previsto che le cessazioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, comportando, di contro, che l'Ente non può utilizzare le cessazioni del personale di polizia locale per assumere dipendenti con diversa qualifica professionale;

Dato atto che, come da nota prot 51991 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 10.10.2016, sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per le Regione Lombardia e per gli enti locali che insistono sul territorio;

Richiamato il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 166/Pareri/2013 del 29.4.2013 richiesto dal Comune di Bergamo, in quanto ente che detiene il 25.33% delle quote di partecipazione al finanziamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo, in ordine alla copertura del posto di direttore, che recita “ *Agli enti parco in quanto enti strumentali delle regioni, si applicano i vincoli per l'assunzione di personale fissati dall'art.76, comma 7, del D.l. n. 112/2008 nella sua attuale formulazione.* D'altra parte, la giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Riunite n.11/11) ha ritenuto che la regola speciale del turn over secondo il rapporto una cessazione/ un reintegro, previsto dal secondo periodo del comma 562 della rt.1 legge 296/2006, continua trovare applicazione solo per gli enti comunali non sottoposti a patto di stabilità in ragione delle loro piccole dimensioni; al di fuori di questo ambito trova applicazione la regola generale sul turn over fissata dall'art.76, comma 7 del dl. 112/2008;

Tenuto conto che il Parco non ha personale in soprannumero o in eccedenza da ricollocare nella dotazione organica;

Considerato:

- le dimissioni volontarie per collocamento a riposo del sig. Stefano Milesi con decorrenza 31.08.2021 recepite con la delibera di Consiglio di Gestione n. 35 del 10.06.2021;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2014- 2015-2016, pari ad € 0;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge di stabilità per l'anno 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) che ha riscritto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, occorre provvedere alla ricognizione annuale dell'eventuale esubero del personale ai fini del collocamento in disponibilità;

Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di sovrannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

Dato atto che appare opportuno rideterminare la dotazione organica come da prospetto allegato parte integrante e sostanziale, dando atto che si tratta di sostituzione di dipendente collocato a riposo per dimissioni volontarie;

Dato atto, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di adozione programmatico per il triennio 2021-2023:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2021, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013;

- che questo Ente non ha l'obbligo relativi alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 12.03.1999, n. 68 avendo solo 9 dipendenti;

- che il Parco risulta avere rispettato le condizioni stabilite dalla vigente normativa ai fini della possibilità di assumere (approvazione Bilancio di previsione nei termini di legge, rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; essere in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica; trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) rispetto al termine di trenta giorni dalla loro approvazione);

Atteso che il quadro di riferimento per la programmazione triennale del personale è dato dalle disponibilità del Bilancio in relazione alla programmazione delle attività, nonché dei limiti alle assunzioni delle Leggi in materia;

Dato atto che la programmazione triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la pianta organica/dotazione risorse umane come rideterminata in data odierna, alla quale si rinvia per la situazione relativa al n° dei posti occupati e vacanti e che con il presente atto si intende approvata;

Preso atto che il Parco non è in stato di dissesto ai sensi dell'art. 91 c. 3 del D.lgs. 267/2000 come da parametri allegati alla delibera di Comunità del Parco. n. 5 del 27.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto di gestione anno 2020";

Atteso che il Parco ha registrato nel corso dell'anno 2020 tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell'art. 41 del d.l. 66/2014;

Considerata la necessità di prevedere a modificare la programmazione del fabbisogno del personale (a piano triennale dei fabbisogni come definito ai sensi della recente modifica dell'art. 6 d.lgs 165/2001) per il triennio 2021-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, nella parte relativa alle assunzioni a tempo indeterminato, alla luce di nuove e diverse valutazioni, nel seguente modo

A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2021:

n. 1 Istruttore Amministrativo/tecnico – a 24 /18 ore

A TEMPO INDETERMINATO - Anni 2022/2023

Copertura dei posti che si renderanno vacanti, ad esempio per dimissioni, mobilità esterne, pensionamento, nei limiti di cui alla vigente normativa;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, nonché il piano di assunzioni annuale, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento, e nel rispetto della normativa vigente per tempo;

Dato atto che, per quanto sopra esposto in riguardo alla riduzione di spesa rispetto al fabbisogno approvato con deliberazione n. 2 del 10.3.2017 (e di conseguenza agli stanziamenti

del bilancio 2021-2023 approvati), viene acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e della L. 448/01 art. 19 comma 8;

Ritenuto, quindi, di approvare la modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 (da intendersi quale piano triennale dei fabbisogni ex nuovo art. 6 d.lgs. 165/2001) e di procedere alla ricognizione annuale dell'eventuale esubero del personale ai fini del collocamento in disponibilità;

Visto il parere del revisore legale espressi in data 19 settembre 2021

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri del Responsabile Servizio Segreteria Generale e del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di rideterminare** la dotazione organica come da prospetto allegato parte integrante e sostanziale;
- 2) **di modificare** la dotazione organica vigente istituendo n. 1 posto tempo indeterminato istruttore amministrativo cassando n. 1 posto di guardia parco tempo indeterminato e riducendo un part time da 27 ore a 24/18 ore di istruttore amministrativo/tecnico;
- 3) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come riscritto dall'art. 16 della legge 183/2011, in questo Ente non vi è eccedenza di personale;
- 4) **di approvare** la modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 (da intendersi quale piano triennale dei fabbisogni ex nuovo art. 6 d.lgs. 165/2001) nel rispetto dei limiti stabiliti dalla dotazione organica e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, così come di seguito specificato:

A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2021:

n. 1 Istruttore Amministrativo – a 24/18 ore

A TEMPO INDETERMINATO - Anni 2022/2023

Copertura dei posti che si renderanno vacanti, ad esempio per dimissioni, mobilità esterne, pensionamento, nei limiti di cui alla vigente normativa;

- 5) **di dare atto** che con la presente programmazione l'Ente rispetta il vincolo della riduzione delle spese di personale nonché il vincolo stabilito dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato, prevista per l'anno 2021 (rispetto il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013);
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento comporta riduzione di spesa;
- 7) **di dare quindi atto** che il piano triennale se necessario potrà essere variato qualora vengano effettuate valutazioni diverse sul fabbisogno del personale da assumere nel rispetto della normativa che al momento sarà vigente e tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- 8) **di dare mandato** al Responsabile Servizio Segreteria generale di dare attuazione all'intero programma relativo al triennio 2021/2023, come indicato nella presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- 9) **di trasmettere** copia della presente deliberazione alle OO.SS. e RSU, ed al Dipartimento della funzione pubblica;



Parco dei Colli di Bergamo

Di dichiarare, con successiva unanime votazione e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



Parco dei Colli di Bergamo

**PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere **Favorevole** sotto l'aspetto della regolarità tecnica.

Parere negativo - vedi motivazione -

Il Responsabile del servizio: Giudici Luca

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere **Favorevole** sotto l'aspetto della regolarità contabile.

Parere negativo - vedi motivazione -

Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il PRESIDENTE
Oscar Locatelli

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Parco dei Colli di Bergamo il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267

Bergamo, li _____

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Bergamo, li _____

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, _____

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

Copia conforme all'originale

Bergamo, li 19-10-21

IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI